

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 334/AV5 DEL 31/03/2014

Oggetto: Corte di Cassazione RG 25084/10: ricorso promosso dalla Dr.ssa N.G. avverso Sentenza Corte di Appello n. 121/10. Presa d'atto dell'esito. Liquidazione competenze Avv. G. Paoli.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di prendere atto che la Corte di Cassazione con sentenza n. 27507 pubblicata il 10.12.2013, ha rigettato il ricorso promosso dalla Dr.ssa N.G. avverso la sentenza del Corte di Appello di Ancona n. 121/10 e ha condannato la medesima a rifondere all'amministrazione le spese legali liquidate in complessivi € 2.550,00 oltre € 50,00 per esborsi ed accessori di legge, oltre IVA e CAP;
2. di liquidare all'Avv. Giampiero Paoli la somma di €1.750 oltre € 70,00 CAP ed € 400,40 IVA per complessivi € 2.220,00, imputando detta somma al C.P. n. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Dr.ssa N.G.
3. di iscrivere in bilancio un credito nei confronti della Dr.ssa N.G. di € 3.285,44;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N. 5
(Dott. Massimo Del Moro)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C Segreteria di Direzione Archivio Protocollo

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente ai Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 1594 del 9/11/2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 5 si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determinate di competenza del Direttore stesso e di competenza dirigenziale nell’ambito dell’Area Vasta n. 5, disposizioni che nelle more della riorganizzazione dell’Area ATL - si ritiene di dover osservare nell’ordinaria attività decisionale di competenza dirigenziale.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza del Direttore di Area Vasta rientra anche quello di cui alla presente.

Premesso che:

con atto di citazione notificato il nel maggio 1997, la Dr.ssa G.N. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona l’ASL n. 13, la ASL n. 10 di Camerino, il Comune di Montedinove, l’Ordine dei Medici di Ascoli Piceno, la Regione Marche ed il Sig. L.F. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del conferimento da parte della USL n. 23 di Amandola di un incarico di guardia medica estiva al predetto Sig. L.F.

La Asl n. 13 si costituiva in giudizio prima con l’Avv. Italo De Luca, responsabile dell’Ufficio Legale dell’Ente e, dopo la cessazione dal servizio di questi, dall’Giampiero Paoli del Foro di Ancona, cui veniva conferito mandato con delibera n. 76 del 26.1.2001.

Con sentenza n. 1185 del 20.12.2006 il Tribunale rigettava la domanda proposta dalla Dr.ssa N.G.. compensando le spese di giudizio.

La sentenza veniva impugnata dalla Dr.ssa N.G. con atto di appello notificato all’Avv. Paoli in data 20.12.2006.

Anche nel giudizio di appello l'Amministrazione è stata difesa dall'Avv. Paoli, cui veniva conferito mandato con determina del Direttore di Zona n. 8 del 23.1.2007.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 121 del 12.2.2010, ha rigettato l'appello promosso dalla Dr.ssa N.G., con compensazione delle spese di lite.

Anche detta sentenza è stata impugnata dalla Dr.ssa N.G. con ricorso per cassazione notificato all'Avv. Paoli in data 19.10.2010.

L'amministrazione ha nuovamente affidato la propria difesa all'Avv. Paoli, giusta determina di incarico ASURDG n. 1026 del 16.11.2010.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 27507 pubblicata il 10.12.2013, ha rigettato il ricorso promosso dalla Dr.ssa N.G. avverso la sentenza del Corte di Appello di Ancona n. 121/10 e ha condannato la medesima a rifondere all'amministrazione le spese legali liquidate in complessivi € 2.550,00 oltre € 50,00 per esborsi ed accessori di legge, oltre IVA e CAP.

Con note del 18.3.2014 trasmesse per conoscenza all'Area Vasta n. 5 (prot. N. 15040 e 15113), l'Avv. Paoli ha chiesto al legale di controparte di rimborsare le spese legali nella misura liquidata dalla Corte di Cassazione, pari ad € 3.285,44 CAP ed IVA inclusi.

Con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta al n. 15206 del 19.3.2014 l'Avv. Paoli ha chiesto il pagamento delle proprie competenze professionali determinate in € 4.000,00, precisando che da tale importo deve essere detratto l'acconto di € 2.250,00 già versato dall'Amministrazione (fattura n. 31/2011), risultando pertanto dovuti al professionista € 1.750,00 oltre oltre € 70,00 CAP ed € 400,40 IVA per complessivi € 2.220,00.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto che la Corte di Cassazione con sentenza n. 27507 pubblicata il 10.12.2013, ha rigettato il ricorso promosso dalla Dr.ssa N.G. avverso la sentenza del Corte di Appello di Ancona n. 121/10 e ha condannato la medesima a rifondere all'amministrazione le spese legali liquidate in complessivi € 2.550,00 oltre € 50,00 per esborsi ed accessori di legge, oltre IVA e CAP;
2. di liquidare all'Avv. Giampiero Paoli la somma di € 1.750 oltre € 70,00 CAP ed € 400,40 IVA per complessivi € 2.220,00, imputando detta somma al C.P. n. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Dr.ssa N.G.
3. di iscrivere in bilancio un credito nei confronti della Dr.ssa N.G. di € 3.285,44;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)**

IL DIRIGENTE U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento

**Il Dirigente
U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio Protocollo
(Dott. Marco Ojetti)**

Per il parere infrascritto:

Il Dirigente U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Il presente provvedimento non comporta oneri per l'azienda in quanto la spesa verrà rimborsata dal Dr. E.C. e quindi rilevata nel Conto Patrimoniale di credito 0103070813.

**Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)**

- ALLEGATI -

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome dell'appellante

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.